

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **86/1983** (ECLI:IT:COST:1983:86)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **23/02/1983**; Decisione del **29/03/1983**

Deposito del **07/04/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14619**

Atti decisi:

N. 86

ORDINANZA 29 MARZO 1983

Deposito in cancelleria: 7 aprile 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 101 del 13 aprile 1983.

Pres. ELIA - Rel. GALLO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi primo, terzo, quarto e quinto del d.P.R.26 ottobre 1972, n.639 (Imposta comunale sulle pubblicità e diritti pubbliche

affissioni) promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal Tribunale di La Spezia, nel procedimento civile vertente tra il Touring Club Italiano e la Soc. r. l. ICA, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976.

Visti l'atto di costituzione della Soc.r.l. ICA e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, così come nella stessa epigrafe precisato, in quanto la norma impugnata, prevedendo nel suo terzo comma che il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti previsti dal decreto, attribuirebbe a privati appaltatori poteri propri della pubblica amministrazione, con ciò violando i parametri costituzionali sopra indicati,

che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione sia dichiarata infondata,

che è pure intervenuta la soc.r.l. ICA, nella sua qualità di convenuta nel giudizio a quo, associandosi alle richieste del Presidente del Consiglio.

Considerato che, però, dev'essere preliminarmente osservato che l'ordinanza si è limitata ad affermare apoditticamente che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla prospettata questione di legittimità costituzionale, senza menomamente motivare sul punto e senza alcun riferimento alla fattispecie che consenta alla Corte di valutare la effettiva rilevanza della questione,

che, perciò, in aderenza all'ormai costante indirizzo di questa Corte, la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia coll'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.